

**ASSESSORATO AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA**

L'ASSESSORE

Consigliera regionale

Francesca Marchetti

Prima firmataria

e, p.c.

Presidente dell'Assemblea Legislativa

Presidente Giunta Regionale

L O R O S E D I

Oggetto: Risposta all'interrogazione oggetto n. 4505 del 2017

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 781 del 5 giugno ha provveduto a delimitare le aree della Provincia di Forlì – Cesena colpite dalla brinata dei giorni 20, 21, 22 aprile 2017 per attuazione trattamento integrazione salariale ex articolo 21 legge 223/1991; i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia – Romagna stanno comunque procedendo anche in questi giorni alla verifica dei danni, con riferimento alle colture agricole ed alle strutture aziendali, provocati dalla grandinata del 16 aprile 2017.

L'evento grandinigeno ha pesantemente coinvolto una vasta area del territorio regionale interessando ampie zone del bolognese, del ferrarese, del modenese e della Romagna; non ha invece portato alcun miglioramento della situazione di siccità che, in relazione al particolare decorso dei mesi invernali e primaverili, caratterizza diverse zone ad alta vocazione agricola della Regione e che, in assenza di adeguate precipitazioni, rischia di ridurre in modo altrettanto significativo le rese delle colture.

I risarcimenti per danni alle colture agricole riconducibili a grandine sono regolamentati dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel testo modificato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 che, tra l'altro:

- regola l'accesso e l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale ponendosi l'obiettivo di promuovere interventi per fare fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole,
- elenca le operazioni da svolgere ai fini della delimitazione dei territori danneggiati,
- stabilisce all'articolo 4, che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali provveda ad approvare annualmente, con proprio decreto, il "Piano Assicurativo Agricolo Nazionale".

In particolare il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale è chiamato a stabilire quali siano le colture vegetali, le produzioni zootecniche, le strutture aziendali e gli eventi atmosferici avversi, assicurabili con assicurazione agevolata da contributo pubblico nel pagamento del premio della polizza.

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051 527 4516-4017
fax 051 527 4666

agricolturaer@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Il Piano riferito al 2017, approvato con Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017, di fatto esclude la possibilità di delimitare e compensare i danni causati alle produzioni agricole dalla siccità, dall'eccesso di pioggia, dal vento forte, dalle grandine sia quando questi si verificano singolarmente o in maniera associata, in quanto le colture vegetali maggiormente diffuse e rappresentative del territorio regionale sono ricomprese in un elenco di colture, per l'appunto assicurabili con polizze agevolate da contributo pubblico nel pagamento del premio assicurativo.

Tale condizione riguarda anche i danni alle strutture agricole che ricomprendono, tra le altre, gli impianti di produzione arborei ed arbustivi, le reti antigrandine, le serre, i tunnel anch'essi danneggiati, in alcuni casi, dalla grandine.

Gli eventi atmosferici avversi "siccità", "eccesso di pioggia", "vento forte", "grandine" nell'ambito dell'attivazione delle misure di assicurazione agevolata, prevedono l'agevolazione nel pagamento della polizza sottoscritta fino al limite del 65% e conseguentemente i danni alle produzioni agricole non possono beneficiare degli aiuti compensativi (ex post) previsti all'art. 5 comma 2, lettere a), b) e d) del D. Lgs. 102/04 e s.m.i., ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali.

I termini per la sottoscrizione delle polizze assicurative sono:

- 30 aprile, prorogato 31 maggio, per le colture a ciclo autunno primaverile;
- 30 aprile, prorogato 31 maggio, per le colture permanenti
- 31 maggio per le colture a ciclo primaverile
- 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate
- 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale
- dall'inizio dell'anno solare per le strutture agricole

I danni subiti dalle produzioni agricole possono quindi essere unicamente delimitati ai sensi della Legge 296/2006, articolo 1, comma 1079, per l'attuazione del trattamento di integrazione salariale, ex articolo 21 della Legge 223/1991; la medesima delimitazione è utilizzabile anche per la richiesta di sgravi fiscali (reddito agrario e reddito dominicale) ai sensi del D.P.R. 597/73 articoli 27 e 31.

Nei primi giorni di maggio si è tenuta una riunione della Commissione "Politiche Agricole" della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nel corso della quale, unitamente ad altri Colleghi, ho sollecitato la formalizzazione di una richiesta di incontro urgente con il Ministro Martina per valutare la possibilità di attivare – a fronte della gravità delle grandinate e delle gelate che hanno interessato il nostro territorio nel periodo pasquale – sia gli interventi compensativi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale sia altre forme di agevolazioni fiscali e previdenziali previste in questi casi.

Gli Assessori regionali hanno inoltre richiesto una concreta semplificazione delle norme sulle assicurazioni agevolate in agricoltura per rendere questo strumento più accessibile e meno oneroso per gli agricoltori.

Anche il Parlamento sta lavorando per sostenere gli agricoltori colpiti dalle avversità atmosferiche.

La Commissione Bilancio della Camera nel corso dell'esame del Disegno di legge 4444 "Conversione in legge del dl 50/2017 disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" ha approvato un emendamento che estende alle aziende agricole non assicurate e che hanno subito danni per colture assicurabili, l'accesso al fondo di solidarietà nazionale.

Le Regioni interessate, a seguito della approvazione del suddetto DDL, potranno quindi deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il 30 agosto 2017 e consentire agli agricoltori colpiti di accedere a concreti strumenti di intervento quali la sospensione delle rate dei mutui e dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per i lavoratori dipendenti.

Il citato emendamento è limitato ai danni subiti dalle colture assicurabili a seguito delle gelate e brinate del mese di aprile; si sta comunque valutando la possibilità di estenderne la validità ad altri tipi di avversità

Le compagnie di assicurazione a valenza nazionale e/o locale che operano nel ramo grandine sono certamente in grado di rifondere i risarcimenti di cui ai danni verificatisi relativamente alle imprese agricole sottoscrittrici di adeguate polizze a copertura delle proprie produzioni e/o strutture agricole.

Al momento del verificarsi degli eventi grandinigeni la campagna assicurativa 2017 era in pieno svolgimento in quanto le prime scadenze per la sottoscrizione di polizze erano fissate – come precisato – al 31 maggio; conseguentemente non si è ancora a conoscenza del dato percentuale relativo alle imprese agricole aderenti.

Simona Caselli